



S T A T U T O

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI, PATRIMONIO

Art. 1 - Costituzione e sede

E' costituita l'Associazione "Famiglie Cerebrolesi" (Fa.Ce.) – Associazione Provinciale di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, via Bergonzi, n°10. L'Associazione aderisce all'Associazione Nazionale Famiglie Cerebrolesi (Fa.Ce.) e ne condivide, rispetta e tutela le finalità ed i principi ispiratori e morali; il venir meno a tali finalità e principi od il compimento di azioni gravemente lesive dell'immagine della Fa.Ce. comporteranno l'espulsione dall'Associazione nazionale e la perdita dell'uso del nome, dell'acronimo e del logo della Fa.Ce. . L'Associazione provinciale assume il logo della Fa.Ce., che deve essere riprodotto sulla carta intestata e su tutto il materiale informativo e propagandistico predisposto dall'Associazione stessa. Organo ufficiale dell'Associazione è il periodico nazionale "FaCe to FaCe".

Art. 2 - Scopi

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha come scopo quello di produrre, sostenere, incentivare le attività e gli interventi mirati:

- all'assistenza dei soggetti portatori di handicap e dei loro familiari o tutori;
- al loro recupero psichico e fisico;
- alla prevenzione delle cause che producono le menomazioni ;
- al miglioramento delle conoscenze e delle strategie di cura nel settore della neurologia e neuropsichiatria.

In particolare l'Associazione si propone di:

- a) riunire i parenti ed i tutori di soggetti handicappati psichici o fisici per alleviarne l'onere psicologico e coordinarne l'attività;
- b) promuovere o incoraggiare anche economicamente ogni tipo di iniziativa atta a migliorare l'assistenza domiciliare o residenziale dei portatori di handicap psichico o fisico gravi e/o gravissimi; in specifico l'Associazione favorisce e sostiene economicamente, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, la realizzazione di centri residenziali per soggetti menomati, autogestiti dai genitori o tutori;
- c) promuovere ogni tipo di iniziativa atta a migliorare le condizioni di ricovero ed i mezzi di cura per i pazienti affetti da malattie del sistema nervoso centrale, in particolare:
 - stimolare e favorire la ricerca scientifica nel campo della neurologia;
 - stimolare gli enti all'istituzione o al potenziamento di strutture ambulatoriali e di degenza per una adeguata assistenza ai pazienti affetti da malattia neurologica nel pieno rispetto della loro persona e di quella dei loro familiari;
- d) promuovere e, se necessario, organizzare attività psicopedagogiche atte a favorire il recupero e l'inserimento di persone portatrici di handicap nel tessuto sociale;
- e) ottenere che l'integrazione scolastica ed educativa dei bambini con handicap neurologico e/o neuropsichiatrico e/o fisico nei normali asili nido, scuole dell'infanzia, elementare e media dell'obbligo, avvenga come momento di qualificazione, nel senso di un maggior impegno della scuola e qualità professionale più elevata da parte di quanti in essa operano a tutti i livelli. Il tutto per il conseguimento dello scopo di cui alla lettera d);
- f) favorire l'informazione sulla natura e gli aspetti della patologia neurologica e/o neuropsichica, mediante divulgazione di pubblicazioni, mediante conferenze o interventi in dibattiti pubblici e privati;
- g) diffondere la conoscenza delle attività che si possono erogare in favore di soggetti subnormali;
- h) promuovere e mantenere rapporti con Istituzioni Neurologiche nazionali ed estere;
- i) tenere contatti con tutte le associazioni che si occupano di portatori di handicap, per coordinare con esse le attività di rivendicazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e scambiare con esse le informazioni utili relative alle attività effettuate nell'ambito delle singole Associazioni;
- l) sensibilizzare e far partecipare in concreto gli Enti pubblici e privati nonché i cittadini alla soluzione dei problemi riguardanti i pazienti affetti da malattia neurologica e/o neuropsichica.

Ha la rappresentanza legale e politica della Fa.Ce. presso gli Enti locali della Provincia di Appartenenza, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 3 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione Provinciale, ad essa pervenuti a qualsiasi titolo;
- b) dalle rendite del patrimonio;
- c) dalle quote annue di adesione;
- d) dai contributi degli aderenti;
- e) dai contributi, lasciti, donazioni, e qualunque altra sopravvenienza attiva, regolarmente accettati dal Consiglio Direttivo;
- f) da eventuali contributi di Enti ed istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifici e documentati progetti ed attività;
- g) da rimborsi derivanti da convenzioni ;
- h) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

TITOLO II



ADERENTI

Art. 4 - Categorie

Nell'ambito dell'Associazione si configurano le seguenti categorie di aderenti: soci ordinari, soci sostenitori, membri onorari, amici della Fa.Ce..

a) Possono essere soci ordinari i genitori ed i tutori o affiliati dei soggetti portatori di handicap neurologico, neuropsichico e fisico. La qualifica di socio ordinario non viene meno per il decesso dell'handicappato.

b) Possono essere soci sostenitori, previa delibera del Consiglio Direttivo, le persone fisiche che, non avendo i requisiti di cui al punto a), hanno aderito al sodalizio all'atto della sua fondazione o hanno collaborato e contribuito in misura eccezionale alla vita dell'Associazione (vedi art. 5 comma 2).

c) Possono essere membri onorari le persone fisiche o giuridiche che, pur non appartenendo alle categorie dei soci, con la loro opera hanno acquisito particolari ed alte benemerite in campo scientifico e sociale.

Coloro che abbiano acquisito benemerite in campo nazionale od internazionale potranno essere proposti quali soci onorari all'Associazione Nazionale.

d) Possono essere amici della Fa.Ce. le persone fisiche e giuridiche che, pur non appartenendo alle categorie dei soci, esprimono la loro solidarietà alla Associazione sottoscrivendo almeno una quota annuale di adesione, a cui saranno moralmente tenuti ogni anno.

Art. 5 - Ammissione

Coloro che desiderano aderire alla Fa.Ce. provinciale debbono inoltrare domanda al Consiglio Direttivo che l'accoglie previo accertamento dei requisiti richiesti.

Per il solo fatto di avere presentato la domanda di ammissione, si intende che ogni aderente abbia esplicitamente accettato il presente statuto e le sue eventuali modificazioni regolarmente approvate.

Ciascun "amico della Fa.Ce.", persona fisica, che, con la propria opera abbia acquisito meriti particolari, può essere ammesso alla categoria b) dei soci sostenitori, con delibera del Consiglio Direttivo.

La qualità di membro onorario è titolo puramente onorifico, che viene conferito dall'Assemblea dei soci su indicazione del Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Obblighi

Gli aderenti collaborano con il Consiglio Direttivo per il raggiungimento degli scopi sociali.

Ogni aderente deve corrispondere alla Associazione la quota annuale della sua categoria nella misura fissata dall'Assemblea dei soci, in cui va compresa la quota da versare alla Associazione nazionale per le necessità relative ai suoi istituti.

Tutte le attività svolte dagli aderenti a favore dell'Associazione sono gratuite e possono dare diritto unicamente al rimborso delle spese vive sostenute, purché regolarmente documentate.

Art. 7 - Diritti

Tutti gli aderenti hanno diritto di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie nonché a tutte le attività del sodalizio.

I soci ordinari e sostenitori hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali secondo quanto stabilito dall'art. 12.

Le cariche sociali elettive, fatta eccezione per i Revisori dei Conti, sono riservate ai soci di cui all'art. 4 lettere a) e b).

Art. 8 - Compatibilità

Essere socio dell'Associazione non è incompatibile con l'essere membro di altre Associazioni similari.

L'appartenenza ad altri consimili sodalizi è, invece, incompatibile con ogni carica sociale elettiva.

Art. 9 - Cessazione

La qualità di aderente cessa

- per dimissioni;

- per morosità, su delibera del Consiglio Direttivo, relativamente ai soci ordinari e sostenitori;

- per indegnità, con delibera del Consiglio Direttivo. Contro tali delibere può essere presentato ricorso al Consiglio Direttivo dell'Associazione Nazionale.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Collegio dei Revisori dei Conti.



TITOLO IV
ASSEMBLEA

Art. 11 - Definizione

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli aderenti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 12 - L'Assemblea è costituita:

- dai soci ordinari iscritti da almeno sei mesi alla data dell'avviso di convocazione ed in regola con il versamento della quota sociale nel giorno della convocazione;

- dai soci sostenitori in regola con il versamento della quota sociale nel giorno della convocazione.

Alle Assemblee possono assistere e partecipare, senza diritto di voto, i membri onorari e gli "amici della Fa.Ce.". Il Presidente nazionale ha diritto di partecipare alle Assemblee.

Art. 13 - Assemblee ordinarie

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo una volta all'anno per deliberare sui punti di cui all'art. 20.

Art. 14 - Assemblee straordinarie

L'Assemblea straordinaria viene convocata per deliberare le modifiche statutarie, che non possono riguardare le finalità e gli scopi istituzionali e debbono essere concordate con il Consiglio Direttivo dell'Associazione nazionale, ed inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. Essa deve essere anche indetta qualora sia richiesta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Nazionale oppure, con domanda scritta e firmata, dai Revisori dei Conti o da almeno un decimo dei soci.

In tal caso il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di convocarla entro un mese dalla notifica della domanda.

Art. 15 - Convocazione

Il Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso personale, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da inviare per posta ordinaria ai soci almeno quindici giorni prima della data stabilita.

L'avviso di convocazione verrà esposto per lo stesso periodo nella sede sociale.

Art. 16 - Argomenti all'ordine del giorno

Sono ammessi alla discussione dell'Assemblea tutti gli argomenti che il Consiglio Direttivo ha inserito all'ordine del giorno o che siano stati richiesti, almeno tre giorni prima, dai Revisori dei Conti o da almeno venti soci.

Art. 17 - Validità

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci: in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza.

Art. 18 - Rappresentanza

Ogni socio impedito a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro socio mediante lettera di delega.

Ciascun socio, però, non può rappresentare più di due soci.

Nessun socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi personali interessi.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto deliberativo.

I lavori di ciascuna Assemblea si aprono con l'elezione del Presidente, del Segretario e di due scrutatori.

Art. 19 - Votazioni

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che essa stessa non deliberi di votare per appello nominale o per scrutinio segreto.

Per la elezione delle cariche sociali risultano eletti i soci che hanno ricevuto maggiori suffragi, senza bisogno di particolari maggioranze.

Per queste votazioni ciascun elettore potrà esprimere un minimo di tre ed un massimo di cinque preferenze, così come stabilirà l'Assemblea, di volta in volta, in relazione al numero di Consiglieri da eleggere.

Art. 20 - Competenze

L'Assemblea ordinaria dei soci:

a) delibera entro il mese di marzo sulla relazione e sul bilancio consuntivo dell'anno precedente presentati dal Consiglio Direttivo; sul programma di attività per l'anno veniente;

b) elegge per un triennio:

- i componenti del Consiglio Direttivo tra i soci ordinari e sostenitori;



- i membri del Collegio dei Revisori anche tra persone estranee all'Associazione;
- i rappresentanti dell'Associazione provinciale al Consiglio Direttivo dell'Associazione Nazionale.
- c) determina le quote sociali annuali che i propri aderenti debbono versare, oltre al contributo da corrispondere all'Associazione Nazionale.
- d) elegge tra i soci ordinari e sostenitori i propri rappresentanti nei Consigli di Amministrazione e nei Comitati di gestione di eventuali fondazioni ed altre strutture private e pubbliche costituite nell'ambito del territorio;
- e) nomina, su proposta del Consiglio Direttivo e sentito il parere del Consiglio Direttivo Nazionale, i membri onorari..

TITOLO V **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Art. 21 - Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di consiglieri che può variare da un minimo di cinque ad un massimo di nove, secondo la delibera dell'Assemblea, eletti secondo le modalità stabilite dall'art. 19.

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci ordinari e i soci sostenitori, riservandosi a favore dei primi la maggioranza dei posti in Consiglio.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Se nel corso del triennio uno o più Consiglieri vengono comunque a mancare, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli con il primo o i primi fra i non eletti. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio.

Art. 22 - Cariche

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente tra i Consiglieri eletti; elegge altresì il Vice- Presidente, il Tesoriere e il Segretario, cariche queste attribuibili anche alla stessa persona.

Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice-Presidente e, ove questi sia impossibilitato, dal membro eletto con più voti o, in caso di parità, dal più anziano.

Art. 23 - Prestazioni

I Consiglieri prestano la loro opera gratuitamente salvo ad ottenere il rimborso delle spese da essi anticipate, per conto dell'Associazione, nell'esplicazione del loro mandato.

Art. 24 - Convocazione

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria una volta al mese ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due membri su cinque, tre su sette o quattro su nove, o dal Consiglio Nazionale, entro dieci giorni dalla richiesta stessa. Il Presidente Nazionale ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 25 - Validità

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se effettuate con la presenza di almeno la metà più uno dei membri. Le deliberazioni sono valide se suffragate dalla maggioranza dei presenti.

Le votazioni devono essere effettuate a scrutinio segreto e con l'astensione dell'interessato, quando trattasi di affari o di persona in cui qualche Consigliere abbia interesse diretto.

Art. 26 - Decadenza

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive alle riunioni di Consiglio decadono dalla carica con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 27 - Poteri

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione nei limiti e negli scopi elencati all'art. 2.

In particolare:

- a) presenta ogni anno all'approvazione dell'Assemblea la relazione e il rendiconto sull'attività dell'anno decorso accompagnato dalla relazione dei Revisori dei Conti, nonché il programma di attività per l'anno veniente e li trasmette alla Fa.Ce. Nazionale non appena approvati dall'Assemblea;
- b) comunica mensilmente alla Fa.Ce nazionale tutte le variazioni avvenute fra gli aderenti e tutti i risultati delle elezioni alle cariche sociali;
- c) delibera sulle domande di iscrizione dei nuovi aderenti e sull'ammissione degli "amici della Fa.Ce." nella categoria dei soci sostenitori; propone all'Assemblea la nomina dei membri onorari; propone al Consiglio Direttivo nazionale la nomina di membri onorari di particolare rilevanza;
- d) provvede all'amministrazione ordinaria dei mezzi finanziari e degli strumenti di esercizio;
- e) studia i problemi dei portatori di handicap e delle loro famiglie nell'ambito dell'Associazione promuovendo e finanziando gli interventi adeguati ritenuti più idonei;
- f) promuove raccolte di fondi;



Fa.Ce. - Famiglie Cerebrolesi

Associazione Provinciale di Reggio Emilia - ONLUS

*Iscritta al Registro Regionale delle Persone Giuridiche n. 97
Iscritta al Registro Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato*

- g) pronuncia la decadenza dei Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre riunioni consecutive;
- h) pronuncia la decadenza dalla qualità di socio per morosità o per indegnità.
- i) porta all'esame del Consiglio Direttivo nazionale le controversie interne da sottoporre al giudizio di appello,
- l) porta all'esame del Consiglio Direttivo Nazionale le controversie eventualmente insorte con Associazioni Fa.Ce di altre provincie;
- m) propone ricorso contro la delibera di espulsione pronunciata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

TITOLO VI

IL PRESIDENTE

Art. 28 - Il Presidente rappresenta l'Associazione nell'ambito dell'attività provinciale e nei limiti delle competenze del Consiglio Direttivo, alle cui delibere dà esecuzione; coordina le attività dell'Associazione; è segretario dei mezzi d'esercizio e dei beni in uso all'Associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso.

Il Presidente è eletto fra i soci ordinari membri del Consiglio Direttivo.

TITOLO VII

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 29 - Composizione

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri eletti dall'Assemblea dei soci con le stesse modalità con cui vengono eletti i membri del Consiglio Direttivo.

I componenti del Collegio possono essere persone estranee all'Associazione.

I Revisori rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori elegge il proprio Presidente, scelto fra i componenti eletti.

Il Presidente indice le riunioni del Collegio, anche su richiesta di uno dei membri, e cura la redazione e la conservazione dei verbali.

Art. 30 - Funzioni

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la gestione economica e amministrativa della Associazione e di riferire all'Assemblea sul bilancio consultivo.

I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

TITOLO VIII

ESERCIZIO E BILANCIO

Art. 31 - Decorrenza

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 32 - Deposito del bilancio

Il Consiglio Direttivo deve avere cura di depositare negli uffici della sede sociale, quindici giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria, il bilancio consuntivo, a disposizione di tutti i soci.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 33 - Non sono ammesse iniziative personali, in nome della Associazione, ove non siano state da questa autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività di singoli in concorrenza con quelle ufficialmente programmate dall'Associazione o a discapito della medesima.

Art. 34 - Scioglimento dell'Associazione.

L'Associazione può sciogliersi per deliberazione dell'Assemblea, col voto favorevole dei tre quarti dei soci.

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, saranno devolute con delibera assembleare all'Associazione Nazionale.

E' escluso in ogni caso il riparto di attività fra i soci.

Art. 35 - Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.